

PROMEMORIA

Per quanto riguarda le richieste accettate nel corso della seduta del 29 aprile 2004 della Conferenza Unificata, si confermano le risultanze dell'Appunto consegnato precisando quanto segue:

- gli artt. 3 e 7 vengono soppressi e sostituiti dall'articolo 3 allegato, a seguito dell'incontro di ieri;
- sull'art. 5 la proposta accolta era di togliere la composizione (e non tutto l'articolo), demandandola al decreto del Presidente del Consiglio. Vengano comunque tolti anche i commi 2, 3, 7 e 9;
- l'art. 8, comma 1, è modificato come da allegato;
- sull'art. 12 si propone una modifica per venire incontro alle richieste regionali (v. all.);
- sull'art. 12 bis si attende conferma definitiva dal Ministero delle Politiche Agricole;
- sull'art. 14, si propone la riformulazione del Ministero delle Comunicazioni (v. all.) che ha fatto presente di non avere strumenti cogenti per quanto riguarda la telefonia mobile;
- la soppressione dell'art. 22 non è stata accettata.

Articolo 8
(Gestione del patrimonio forestale)


1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle Regioni con vincolo di destinazione alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi speciali di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

PC

Articolo 12.

(Certificazione di ecocompatibilità)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, le Regioni promuovono la certificazione di ecocompatibilità e il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto, in **coerenza con la normativa comunitaria**, i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.
4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.



ART. 14

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni vigila affinché la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio, ne assicuri la fruibilità nelle zone montane ed affinché il servizio di telefonia fissa sia disponibile nei territori di montagna, promuovendo, nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM negli stessi territori."

per

"Art. 3

(Interventi speciali nelle aree ad alta specificità montana)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane a favore dei Comuni ad alta specificità montana".
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia progetti speciali predisposti dalle Regioni sulla base d'intesa con Comuni, Comunità montane e Province per lo sviluppo della montagna, con riferimento ai Comuni ad alta specificità montana di cui all'articolo 2.
3. La Regione può attribuire alla Comunità montana il compito di promuovere l'intesa per la predisposizione dei progetti speciali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Unificata sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tener conto delle indicazioni del Piano nazionale delle aree montane.
5. Qualora nel termine fissato nel decreto di cui al comma 4 non siano presentati, in tutto o in parte, progetti finanziabili con le dotazioni esistenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può predisporre progetti di intervento da sottoporre al parere della Conferenza Unificata.
6. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e rispetto agli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, 97.
7. La dotazione iniziale del Fondo ammonta a di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'art. 1, e gli articoli 3 e 7.

